N. 111 del Registro delibere

CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ***ILIA - Approvazione aliquote anno 2025***

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, alle ore 17:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

			presente	assente
1)	GIORGI	Laura	X	
2)	BIDIN	Marina	X	
3)	BRINI	Massimo	X	
4)	CODROMAZ	Alessio	X	
5)	DOBORGAZY	Viviana	X	
6)	DONÀ	Marco	X	
7)	IERMANO	Giovanni	X	
8)	LA PLACA	Manuel Massimiliano	X	
9)	PASQUIN	Donatella	X	
10)	PRATI	Flavio	X	
11)	TEGHIL	Carlo	X	
12)	CLEMENTI	Maria Cristina	X	
13)	FANOTTO	Luca	X	
14)	MAROSA	Alessandro	X	
15)	SANTIN	Alessandro	X	
16)	VIGNANDO	Manuel	X	
17)	ZOCCARATO	Lisa	X	
Totale n.			**17**	**0**

Partecipa alla seduta del Consiglio Comunale l'Assessore Esterno Liliana PORTELLO.

Partecipa il Segretario Generale *Dott. Nicola GAMBINO*.

Assume la presidenza *Laura GIORGI*, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti espone l'oggetto.

OGGETTO: ILIA - Approvazione aliquote anno 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

ILLUSTRA il Consigliere TEGHIL.

INTERVIENE il Consigliere FANOTTO.

INTERVIENE il Consigliere SANTIN.

INTERVIENE il Consigliere TEGHIL.

INTERVIENE il Consigliere SANTIN che preannuncia il suo voto contrario.

INTERVIENE il Consigliere MAROSA.

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati su supporto informatico, conservato presso l'ufficio del Segretario Generale, così come previsto dall'art. 53 del Regolamento interno delle sedute del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

Presenti n. 17

Votanti n. 17

Astenuti n. 0

Contrari n. 6 *(Clementi, Fanotto, Marosa, Santin, Vignando, Zoccarato)*

con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale della presente.-

ALTRESI, con separata votazione

Presenti n. 17

Votanti n. 17

Astenuti n. 0

Contrari n. 6 *(Clementi, Fanotto, Marosa, Santin, Vignando, Zoccarato)*

con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 – comma 12 – della L.R. n. 17/2004.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: ILIA - Approvazione aliquote anno 2025

PROPONENTE: Carlo TEGHIL - Consigliere incaricato Bilancio, Tributi e Patrimonio.

RICHIAMATA la Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17, avente ad oggetto "*Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)*", che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO che l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di "*disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni";*

DATO ATTO che la disciplina regionale ha, in parte, novato la disciplina dell'IMU e, in parte, rinviato alla normativa statale;

VISTO l'art.19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che "*Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.*";

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. 296/2006 e della L. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17;

VISTO l'art.9 della legge regionale istitutiva dell'ILIA che prevede una articolazione delle aliquote in sette fattispecie immobiliari a cui si aggiunge una ottava di carattere residuale;

VISTA la L.R. 4 novembre 2024, n.9, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17*" le cui modifiche avranno importanti ricadute nella gestione dell'imposta per l'anno 2025. Detta legge, benché entrata in vigore dal 6 novembre scorso, differisce l'efficacia delle modifiche normative, ad eccezione degli articoli 9 e 10, al 1° gennaio 2025, di particolare interesse ai fini del gettito sono:

- l'art. 2, avente ad oggetto "*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2022*" con il comma 1, lett. b), aggiunge al comma 1 della previgente normativa il punto b bis) per definire una nuova fattispecie dal titolo "*primo fabbricato ad uso abitativo*" (c.d. 1^ seconda casa);

- l'art. 3, avente ad oggetto "*Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/2022*", con il comma 1, lett. b), sostituisce il previgente comma 2 al fine di stabilire una aliquota massima dello 0,7% per il "*primo fabbricato ad uso abitativo*" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b bis), escluse le relative pertinenze;

- l'art. 3, avente ad oggetto "*Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/2022*", con il comma 1, lett. d), vengono soppresse le parole "*aumentarla sino allo 0,96 per cento o*" contenute nel comma 7 delle previgente normativa. L'aliquota massima applicabile ai fabbricati strumentali sarà quella dello 0,86% ;

- l'art. 4, avente ad oggetto "*Modifica all'articolo 11 della legge regionale 17/2022*" con il comma 1 introduce una nuova fattispecie esentativa alla previgente normativa aggiungendo la lettera "***h bis)*** *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità*

giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale";

- l'art. 8, avente ad oggetto "*Modifica all'articolo 20 della legge regionale 17/2022*", sostituendo il comma 2 della previgente normativa, prevede che:
 "*L'Amministrazione regionale provvede alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dei seguenti articoli:*
 a) articolo 9, comma 2; (prime 2° case)
 b) articolo 9, comma 7; (immobili strumentali)
 c) articolo 11, comma 1, lettera h bis)." (immobili occupati abusivamente)

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*";

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 14 della legge regionale 17/2022, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 9, sono state introdotte nuove modalità nonché nuovi termini di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie:

comma 1 *I Comuni pubblicano i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione.*

comma 2 *I regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.*

Comma 3 *Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono stabilite le modalità e le specifiche tecniche per l'inserimento nel portale dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta.*

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

D E L I B E R A

1 di approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma per l'anno 2025 come segue:

L.R. 17/2022 art.9 – c.1	SOLO CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9 Abitazione principale e massimo 3 pertinenze di cui una in cat. C/2, una in cat.C/6 e una in cat.C/7.	Aliquota 0,40% Detrazione € 200,00
L.R. 17/2022 art.9 – c.2	Per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze.	Aliquota 0,70%
L.R. 17/2022 art.9 – c.3	Per i fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'articolo 4.	Aliquota 0,91%

L.R. 17/2022 art.9 – c.4	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993, n.557.	Aliquota 0,00%
L.R. 17/2022 art.9 – c.5	Per i terreni agricoli	Aliquota 0,91%
L.R. 17/2022 art.9 – c.6	Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022.	Aliquota 0,91%
L.R. 17/2022 art.9 – c.7	Per i fabbricati strumentali all'attività economica.	Aliquota 0,86%
L.R. 17/2022 art.9 – c.8	Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7.	Aliquota 0,91%

2 di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nel portale messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia-Giulia, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 17/2022, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 9.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 02/12/2024

La Responsabile Finanziaria e Tributi

Dott.ssa Cristina SERANO

(atto originale firmato digitalmente)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione come da parere tecnico, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 02/12/2024

Il Responsabile Finanziaria e tributi
Dott.ssa Cristina SERANO
(atto originale firmato digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO	**IL SEGRETARIO GENERALE**
Laura GIORGI	Dott. Nicola GAMBINO